



COMUNE DI TORANO CASTELLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via G. Marconi, 124 – 87010 Tel. 0984-504323 e Fax 0984-504875
segreteria@comune.toranocastello.cs.it

Prot. n. 666

ORDINANZA N. 03

Oggetto : **Ordinanza sindacale per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria – Applicazione D.P.R. 753/80.**

IL SINDACO

- **VISTA** la nota della RFI – Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato, Direzione Produzione di Reggio Calabria, pervenuta in data 19/12/2013, iscritta a protocollo al n.7064, avente ad oggetto : richiesta ordinanza sindacale per taglio urgente alberi, interferenti con la sede ferroviaria – Applicazione D.P.R. 753/80.-;
- **VISTA** la nota della Prefettura di Cosenza – Area Protezione Civile – Prot. N. 0003618 del 23/01/2014 ad oggetto : segnalazione pericolo transito ferroviario da vegetazione incolta - richiesta interventi;
- **VISTI** gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80 recanti norme di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie, il cui testo viene qui di seguito riportato :

Art. 52

Lungo i tracciati delle ferrovie é vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore da m.6 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza di m.2 dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di m.1 per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di m.1.50.

Gli alberi per i quali é previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a m. 4,00 non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di m.2.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

Art. 55

I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di m. 50 dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

- **RITENUTO** di aderire alla richiesta formulata da RFI a tutela della pubblica incolumità per cui è necessario portare a conoscenza dei proprietari dei terreni confinanti con la ferrovia i gravi effetti che la caduta di vegetazione può causare alla pubblica incolumità per i possibili incidenti con i convogli in transito, per interruzioni del servizio pubblico e per il rischio che si inneschino degli incendi se la vegetazione viene in contatto con la linea di alimentazione;
- **VERIFICATO** che i proprietari confinanti con la ferrovia sono tenuti a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della vegetazione presente sui loro terreni attenendosi alle disposizioni degli artt. 52 e 55 del DPR 753/1980;
- **VISTO** l'art. 50 del d. lgs. n.267 del 18/08/2000, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

Per i motivi specificati in premessa ed integralmente richiamati nel presente dispositivo :

Ai proprietari e a tutti coloro che sono titolari di diritti reali di godimento su terreni privati siti sul territorio di Torano Castello e posti in prossimità della sede ferroviaria, di procedere con decorrenza immediata al taglio di rami, alberi ed arbusti ed alla loro periodica manutenzione al fine di evitare che in caso di caduta interferiscano con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio, seguendo le norme previste dagli artt. 52 e 55 del D.P.R.753/1980.

Ad R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti nel territorio, le eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto, oltre che agli incaricati dell'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 71 del D.P.R. 753/1980.

AVVERTE

Che in caso di mancata adozione degli interventi ordinati, eventuali danni diretti o indiretti causati da responsabilità connesse alla omessa azione manutentiva, oltre a quanto previsto dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. 753/1980, saranno addebitati ai diretti interessati.

Che l'art. 71 del d.P.R. 753/1980 "**Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto**" prevede che la prevenzione e l'accertamento delle infrazioni spettano agli ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie della specialità polizia ferroviaria, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nonché agli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria indicati nei commi primo e secondo dell'art. 221 del codice di procedura penale. In assenza dei soggetti sopraindicati il personale addetto all'esercizio, alla custodia ed alla manutenzione delle ferrovie dovrà procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

DISPONE

1. che la presente Ordinanza venga resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune;
2. che alla stessa sia data IMMEDIATA ESECUZIONE;
3. che copia della presente ordinanza, essendo i suoi destinatari indeterminati, venga pubblicizzata anche mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, sugli spazi

pubblicitari comunali mediante manifesti appositamente stampati, oltre che in spazi situati lungo la linea ferroviaria.

STABILISCE

La trasmissione in copia della presente Ordinanza a:

Area Tecnica Manutentiva ed Area Polizia Locale - Sede;

Stazione Carabinieri Sede;

Prefettura di Cosenza;

RFI SpA di Reggio Calabria.

Stazione Corpo Forestale dello Stato di Cerzeto.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Torano Castello, 29 gennaio 2014

IL SINDACO

F.to *(Dott. Sabatino CARIATI)*